

STATUTO

ETNOS SOC. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLLEIN AO LOCALITA'
AUTOPORTO 33/P

Numero REA: AO - 71090

Codice fiscale: 01145470074

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al n. 3518/2572

-----STATUTO-----

----- (cooperativa sociale – ONLUS) -----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI-----

-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:-----

-----"ETNOS SOC. COOPERATIVA SOCIALE"-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

-----Art. 2 (sede)-----

La Società ha sede nel comune di Pollein (Aosta)-----

Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite o sopprese, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. -----

La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione, anche mediante consultazione scritta dall'Organo Amministrativo, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La decisione potrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei soci.-----

-----Art. 3 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Art. 4 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica, nell'intento di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni indicate dalla summenzionata legge.-----

La Cooperativa si propone inoltre lo scopo mutualistico di garantire continuità di occupazione e le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative per i propri soci lavoratori in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste nell'art. 30 del presente statuto, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte - dell'art. 2521 del codice civile. -----

La Cooperativa con riferimento ai detti rapporti mutualistici si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli



Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature and the word 'inviato' written vertically.

- 2 -

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi le condizioni dei rapporti con i quali, verranno stabiliti dall'organo amministrativo valutate le esigenze della società.

La Cooperativa aderisce su delibera dell'organo amministrativo, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

a) Gestire attività agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovino in stato di svantaggio, bisogno o emarginazione, con particolare riguardo per i soggetti in situazione di disagio e di handicap psicofisico.

Per raggiungere tali finalità la cooperativa a titolo esemplificativo e non limitativo potrà svolgere le attività seguenti:

1) conduzione di aziende per la produzione e/o la trasformazione di prodotti agricoli, con particolare riguardo alle coltivazioni e trasformazioni delle erbe officinali delle produzioni orticole e dei piccoli frutti;

2) conduzione di aziende e di attività, di abbellimento e manutenzione dell'ambiente urbano e rurale e di cura, valorizzazione e promozione dei beni culturali ambientali ed artistici, per il sostegno all'inserimento e al reinserimento lavorativo di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa;

3) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti ed articoli da regalo, sia in proprio che per conto terzi, ottenuti dall'attività effettuata in appositi centri di lavoro per il recupero e il sostegno di soggetti svantaggiati;

4) prestazione di servizi di pulizia, di mensa di spaccio e di punti di vendita presso la sede sociale e ove ritenuto utile ai fini dell'attività sociale;

5) svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano la realizzazione di un turismo solidale, responsabile e sociale, di prodotti e servizi per manifestazioni espositive, mostre e musei, raccolta gestione e valorizzazione di dati e informazioni relative alle politiche sociali;

6) promozione e gestione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i soci e per le finalità statutarie;

7) promozione e gestione servizi socio - sanitari ed educativi di cui alla lett. a) della legge 381/91, anche come strumento funzionale orientato al recupero di soggetti svantaggiati.

Per raggiungere tali finalità la cooperativa a titolo esemplificativo e non limitativo potrà svolgere le attività seguenti:

- conduzione e gestione di asili nido e garderie, di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, di servizi di sostegno alla fase di studio e di doposcuola, di servizi ludici, sportivi e ricreativi;

- conduzione e gestione di attività per interventi di educazione, di istruzione e di formazione per giovani e adulti, di promozione al benessere, di promozione culturale e di prevenzione al disagio sociale;-----

- promozione, partecipazione, sviluppo e gestione di reti, tra soggetti istituzionali e non, operanti sul territorio regionale e non, per l'area minorile e adulta; -----

- conduzione e gestione di mense scolastiche e per anziani e fornitura di servizi a tale attività connessi quali, a titolo esemplificativo, assistenza alle refezioni, animazioni trasporti, ecc;-----

- gestione di centri di soggiorno estivi, stagionali, climatici per giovani, anziani e disabili;-----

- realizzazione di prodotti e servizi per manifestazioni esposizioni mostre e musei, raccolta gestione e valorizzazione di dati e informazioni relative alle politiche sociali;-----

- gestione di servizi domiciliari per anziani;-----

- gestione servizi per disabili.-----

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la società potrà:-----

1) svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie (ivi compresa l'assunzione di mutui sia ordinari che speciali e di qualsiasi altro genere di obbligazione anche in forma cambiaria) che siano ritenute dall'organo amministrativo idonee a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi a tal fine di tutte le provvidenze di legge;-----

2) partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni ed Organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea;-----

3) concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private, nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici in accordo alle leggi regionali di recepimento della legge 381/91;-----

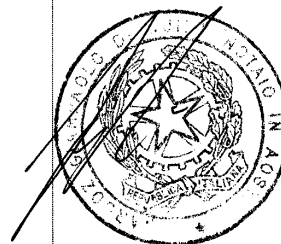
4) compiere tutte le iniziative, le attività in genere, ed i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;-----

5) provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;---

6) assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

7) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.-----

La Cooperativa potrà altresì ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti ed in particolare in osservanza al disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 385/93, delle disposizioni del CICR e dei limiti previsti dall'art. 13 del DPR 29.09.1973 n. 601 e successive



Luca De Luca
Benigno D'Agostino
ad amministrazione

- 4 -

modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possuno assumere la qualifica di soci:

a) Le persone fisiche che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;

b) Le cooperative, gli enti e le persone giuridiche interessate al raggiungimento dello scopo sociale, quando la Cooperativa sia costituita, ai sensi dell'art. 2522 comma 1° del codice civile, da almeno nove soci;

c) Le persone fisiche che intendano prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente a fini di solidarietà nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 della legge 381/91;

d) Le persone svantaggiate occupate nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

e) I soggetti fruitori dei servizi socio sanitari ed educativi posti in essere dalla cooperativa o i famigliari dei minori utenti dei servizi stessi.

Possuno essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nella Cooperativa i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

a) La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà comunque superare i cinque anni.

b) Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

c) I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che

partecipano alla relativa decisione.-----

d) I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.-----

e) Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:----

Nel caso di interesse alla formazione:-----

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.-----

Nel caso di interesse all'inserimento nella Cooperativa:-----

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----

- il mancato adeguamento agli standard produttivi;-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

Art. 8 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

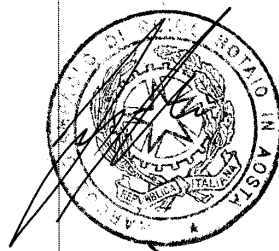
a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 del presente statuto.-----



curatore
Benigno
Di

- 6 -

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----
L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.-----
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----
Art. 9 (Obblighi del socio)-----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;-----
- del capitale sottoscritto;-----
- della eventuale tassa di ammissione determinata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----
b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;-----
c) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.-----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----
Art. 10 (Perdita della qualità di socio)-----
La qualità di socio si perde:-----
a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il

-Art. 11 (Recesso del socio)-

-Art. 12 (Esclusione)-

h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.-----



1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345

- 8 -

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ricorrendo alla clausola arbitrale ai sensi dell'art. 41, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro, ai sensi dell' art. 41 del presente statuto.

L'imputazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lett. c) , la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa

deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.-----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.-----

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), f), g), ed h), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

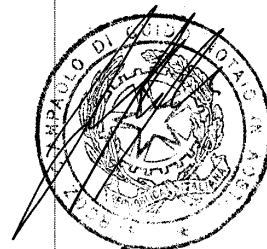
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

Art. 17 (Trattamento economico dei soci lavoratori)-----

Il trattamento economico dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato con decisione dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.-----

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.-----

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e



Amministratore Delegato
Roberto Mura
Benigno Dorigo
distintivo 1926 mensismo

- 10 -

quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di tabelle professionali, di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.-----
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.-----
La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.-----
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o riduzione della prestazione lavorativa del socio.-----
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.-----
TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI
Art. 18 (Soci sovventori)-----
Ferne restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.-----
Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di almeno € 1.000,00 (mille/00) ciascuna.-----
Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.-----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----
Art. 21 (Delibrazione di emissione)-----
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:-----
a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi

attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

-----Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 23 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----

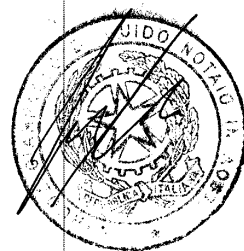
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori



Handwritten signatures and notes:
- "cristina" (vertical)
- "Becc" (vertical)
- "Baldassarri" (vertical)
- "Della" (vertical)

- 12 -

né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.---

Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiro, le indicazioni previste nel precedente art. 8.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquiro che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alla clausola arbitrale.-----

Alle quote non può essere corrisposto un dividendo superiore a quello massimo stabilito dalle leggi.-----

Su decisione dei soci le quote sociali possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa con la destinazione delle stesse di una quota parte degli utili d'esercizio.---

Art. 25 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, e/o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) una quota, non inferiore a quella prevista dalla legge, alla riserva legale;-----

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;--

c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;-----

d) un'eventuale quota, quale dividendo in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;-----

f) un'eventuale quota ai soci a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;-----

g) quanto residua alla riserva straordinaria.-----

La decisione dei soci può, in deroga a quanto sopra indicato, ferme



circumspici
Zenis
Doubtful
Sadamer

- 14 -

o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un
legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno
precedente art. 27 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla
Con riferimento alle materie indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del

Art. 29 (Assemblee)

essere riportate, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno
voti attribuiti a tutti i soci.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei
sovrano.

un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21 se socio
articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente
elettronica.

riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta
qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con
contrario.

dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivoale a voto
motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di
contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il
ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o
apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento
entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali
autorizzazioni alla stessa conseguenti.

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

- il contenuto della decisione;

- l'argomento della decisione;

con chiarezza:

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà
essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare
contrari.

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che

l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi

- l'indicazione dei soci consenzienti;

autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

- l'argomento oggetto della decisione;

chiarezza:

di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con
potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa
metodo è adottata dall'organo amministrativo.

ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul
precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta,
Le decisioni dei soci, salvo le eccezioni indicate nell'ultimo comma del
consenso espresso per iscritto)

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o

terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano stati informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----**Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo il caso della modificazione dello Statuto e dell'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile dove sono necessari tanti voti favorevoli che rappresentino almeno i 2/3 dei votanti.-----

-----**Art. 31 (Votazioni)**-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

-----**Art. 32 (Voto)**-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

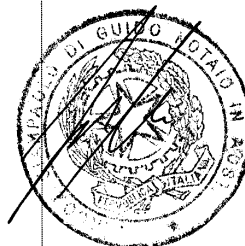
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due voti.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.--

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o revisore se nominati, o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.-

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o



Handwritten signatures and notes:
- A signature at the top right.
- A large signature in the middle right, possibly "Batala".
- A signature at the bottom right, possibly "Delfino".
- A vertical note on the left side of the signatures: "disegnato da".
- A signature on the left side of the signatures: "Batala".

- 16 -

dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e qualora venga rilasciata per la singola assemblea ha effetto anche in seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.-----
Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)-----
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal notaio e riportato in apposito libro.-----
Art. 34 (Amministrazione)-----
La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----
Qualora la decisione dei soci preveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----
L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----
Il Consiglio qualora non vi abbia già provveduto la decisione dei soci elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.-----
Art. 35 (Compiti degli Amministratori)-----
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.-----
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

-----**Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)**-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti non computandosi le astensioni.-----

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.-----

-----**Art. 37 (Integrazione del Consiglio)**-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----**Art. 38 (Compensi agli Amministratori)**-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

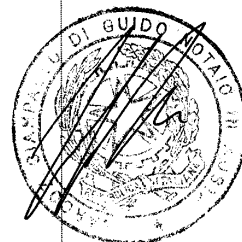
-----**Art. 39 (Rappresentanza)**-----

L'Amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.---

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.---

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli



Amministratore Unico
Presidente
Vice Presidente

- 18 -

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

TITOLO VIII

La soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11. Le modifiche del contenuto della presente clausola arbitrale devono essere approvate con delibera dei soci presa con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Resterà in via irrituale secondo equità. L'arbitro determinerà le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla data di nomina, salvo eccezionale rinvio motivato sino ad un massimo di ulteriori 90 giorni. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resterà fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Art. 41 (Clausola arbitrale)

CONTROVERSIE

TITOLO VII

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

pressò il Ministero della Giustizia.

integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi

soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei

Essi sono rieleggibili.

della carica.

decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

eletti dalla decisione dei soci.

nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi,

previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 o se comunque

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge nei casi

Art. 40 (Collegio sindacale)

l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori e ne stabilisce i poteri ed eventuali compensi.-----

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 e delle relative norme regionali di attuazione.-----

TITOLO IX-----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 44 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

In particolare si riassumono anche ai fini e per gli effetti fiscali i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti articoli dello statuto:-----

- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Art. 46 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

archivato
Ben

Donato
Roberto

